



COMMISSIONE EUROPEA,

Bruxelles, 23.9.2016  
C(2016) 5930 final

VERSIONE PUBBLICA

Il presente documento è un documento interno della Commissione ed ha carattere esclusivamente informativo.

**Oggetto: Aiuti di Stato SA.45184 (2016/N) - Italia - Piano di valutazione concernente il regime di credito di imposta per gli investimenti a finalità regionale nel Mezzogiorno d'Italia**

Signor Ministro,

**1. PROCEDIMENTO**

- (1) Con notifica elettronica del 20 aprile 2016, l'Italia ha presentato una scheda di informazioni sintetiche a norma dell'articolo 11, lettera a) del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato<sup>1</sup> (di seguito "regolamento generale di esenzione per categoria"), relativa al regime di credito d'imposta per gli investimenti a finalità regionale nel Mezzogiorno d'Italia (di seguito: "il regime di aiuto"), cui intende dare attuazione fino alla fine del 2019. La comunicazione è stata protocollata con il numero SA.45184 (2016/X).
- (2) Il regime è stato attuato il 24 marzo 2016 a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), relativo al campo di applicazione del regolamento generale di esenzione per categoria, e del capo III, sezione 1, dello stesso regolamento, relativo agli aiuti a finalità regionale agli investimenti.

---

<sup>1</sup> GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1.

S.E. On. PAOLO GENTILONI  
Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale  
P.le della Farnesina 1  
I - 00194 Roma

- (3) Con una dotazione annuale media superiore a 150 milioni di EUR, il regime può essere considerato un grande regime ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento generale di esenzione per categoria. In base a questa disposizione, i regimi di aiuto sono esentati solo per un periodo di sei mesi a decorrere dalla loro entrata in vigore, salvo qualora la Commissione autorizzi un periodo di esenzione più lungo dopo aver esaminato un piano di valutazione del regime trasmesso dallo Stato membro interessato.
- (4) Per ottenere tale proroga, il 3 maggio 2016 l'Italia ha notificato un piano di valutazione per il regime, protocollato lo stesso giorno dalla Commissione con il numero SA.45184 (2016/N). Con lettera del 6 giugno 2016 la Commissione ha chiesto informazioni supplementari. Il 28 giugno 2016 si è svolta una riunione fra le autorità italiane e i servizi della Commissione. Il 5 agosto 2016 le autorità italiane hanno inviato le informazioni richieste presentando un piano di valutazione notevolmente modificato.

## **2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL PIANO DI VALUTAZIONE MODIFICATO**

- (5) Come previsto all'articolo 2, paragrafo 16, del regolamento generale di esenzione per categoria e in linea con le migliori prassi<sup>2</sup>, il piano notificato contiene la descrizione dei seguenti elementi: gli obiettivi del regime di aiuto da valutare, i quesiti della valutazione, gli indicatori di risultato, la metodologia prevista per svolgere la valutazione, gli obblighi di raccolta dei dati, il calendario proposto per la valutazione, compresa la data di presentazione della relazione finale, i criteri seguiti per la selezione dell'organismo indipendente incaricato della valutazione e le modalità previste per assicurarne la pubblicità.

### **2.1. Obiettivi del regime di aiuto da valutare**

- (6) Il regime comporta una dotazione massima annuale di 617 milioni di EUR e la sua durata prevista va dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019. Le modalità dettagliate per la concessione di aiuti pubblici nel quadro del regime sono precisate all'articolo 1, comma 98 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015<sup>3</sup>, e nel modello per la richiesta di credito d'imposta (adottato dall'Agenzia delle entrate il 24 marzo 2016)<sup>4</sup>.
- (7) Il regime prevede aiuti a finalità regionale agli investimenti in talune zone assistite dell'Italia incluse nella carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020<sup>5</sup> che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c)<sup>6</sup> del TFUE. I progetti da finanziare nell'ambito di tali obiettivi devono consistere in investimenti iniziali in

---

<sup>2</sup> Cfr. il documento di lavoro dei servizi della Commissione - Metodologia comune per la valutazione degli aiuti di Stato, Bruxelles, 28.5.2014, SWD(2014) 179 final.

<sup>3</sup> Legge 28 dicembre 2015, n. 208 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)*", pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 302 del 30 dicembre 2015 - Serie generale.

<sup>4</sup> *Provvedimento di approvazione del modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel mezzogiorno*, Prot. N. 45080 dell'Agenzia delle Entrate, Roma, 24.3.2016, pubblicato sul sito web: <http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home>

<sup>5</sup> Decisione della Commissione, del 16 settembre 2014, relativa all'aiuto di Stato SA.38930 (2014/N) — Italia - Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (Italia), GU C 369 del 17.10.2014, pag. 6.

<sup>6</sup> Come previsto all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento generale di esenzione per categoria.

nuovi attivi, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 49, del regolamento generale di esenzione per categoria.

- (8) Secondo le autorità italiane, l'obiettivo principale del regime è stimolare gli investimenti in nuovi attivi in regioni strutturalmente deboli. Il regime si applica solo alle zone assistite dell'Italia meridionale le quali, a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del TFUE, risultano notevolmente svantaggiate in termini di PIL e di tasso di disoccupazione, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia<sup>7</sup>. L'intento della misura di sostegno è colmare il divario di crescita e di sviluppo tra queste regioni e il resto del paese. Come obiettivo specifico il regime si prefigge di accrescere gli investimenti in beni strumentali nuovi, con eventuali effetti secondari in termini di domanda di lavoro e crescita della produttività.
- (9) A livello del beneficiario, si prevedono i seguenti impatti:
- a) aumento degli investimenti;
  - b) aumento della capitalizzazione e dello sviluppo delle imprese;
  - c) aumento della produttività;
  - d) aumento della domanda di lavoro.
- (10) Viene accordato un sostegno finanziario agli investimenti in tutti i settori ammissibili che rientrano nel campo di applicazione del regolamento generale di esenzione per categoria<sup>8</sup>. L'agevolazione non si applica ai settori creditizio, finanziario e assicurativo né ai settori dell'industria siderurgica, carbonifero, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti, della produzione e della distribuzione di energia.
- (11) Possono beneficiare del sostegno le imprese di qualsiasi dimensione, ma sono previste intensità massime di aiuto differenziate per categoria dimensionale d'impresa. Di conseguenza, per ciascun progetto di investimento attuato, le piccole imprese riceveranno il 20% di un massimo di costi ammissibili di 1,5 milioni di EUR, le medie imprese il 15% di un massimo di 5 milioni di EUR e le grandi imprese il 10% di un massimo di 15 milioni di EUR. In pratica, l'elemento di aiuto è limitato per tener conto delle intensità massime di aiuto previste dalla carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 per l'Italia<sup>9</sup>.
- (12) Si prevede che il regime di aiuto sia cofinanziato attraverso risorse europee e risorse nazionali del programma operativo nazionale "Imprese e Competitività 2014/2020" e dei programmi operativi regionali per il 2014-2020. La parte rimanente è garantita dalle risorse del bilancio dello Stato. Il sostegno viene concesso sotto forma di un credito d'imposta calcolato sulla base del costo dei beni acquisiti.
- (13) Non è prevista una selezione dei beneficiari: trattandosi di un incentivo di natura fiscale, l'aiuto viene concesso in modo automatico, sulla base di una richiesta formale

---

<sup>7</sup> Elencate nella carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 per l'Italia, cfr. nota 6.

<sup>8</sup> Come previsto agli articoli 13 e 14 del regolamento generale di esenzione per categoria.

<sup>9</sup> Cfr. nota 6.

a mezzo del modulo elettronico denominato "*Creditoinvestimentisud*", disponibile sul sito web dell'Agenzia delle entrate<sup>10</sup>, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità di gestione, delle norme sui fondi SIE ai beneficiari che potrebbero ricevere cofinanziamenti degli stessi fondi SIE.

- (14) Le autorità italiane non prevedono significativi effetti negativi del regime di aiuto sul mercato interno.

## **2.2. Quesiti della valutazione e indicatori di risultato**

- (15) Il piano notificato delinea le questioni trattate nella valutazione.
- (16) I quesiti della valutazione riguardano sia l'impatto diretto e l'effetto di incentivazione dell'aiuto sui beneficiari, sia l'impatto indiretto del regime (in termini di esternalità positive e negative). Gli indicatori di risultato sono connessi ai quesiti della valutazione e agli obiettivi del regime.
- (17) L'impatto diretto dell'aiuto sui beneficiari sarà trattato nell'ambito dei quesiti della valutazione relativi all'aumento degli investimenti da parte dei beneficiari. Verrà inoltre prestata un'attenzione particolare agli effetti sugli investimenti nelle tecnologie innovative (R&S, brevetti e immobilizzazioni immateriali).
- (18) Per quanto riguarda i quesiti sugli effetti diretti, verranno utilizzati i seguenti indicatori di risultato: 1) tasso di crescita degli investimenti; 2) variazione delle spese in R&S/brevetti.
- (19) Gli effetti indiretti del regime di aiuto (il cosiddetto "*second round*") saranno rilevati analizzando le prestazioni delle imprese agevolate in termini di creazione di occupazione, miglioramento della performance aziendale e della produttività. Inoltre, la valutazione esaminerà l'effetto potenziale dell'intervento sulle relazioni tra banche e imprese, tenendo anche conto della variazione del costo del capitale; verranno effettuate inoltre analisi relative agli effetti indiretti sui concorrenti dei beneficiari, quali eventuali effetti di spiazzamento nei mercati locali o effetti differenziati per i diversi settori.
- (20) Riguardo ai quesiti sugli effetti indiretti, verranno utilizzati i seguenti indicatori di risultato: 1) tasso di crescita del numero di addetti, 2) tasso di crescita del rapporto valore aggiunto/addetti, 3) tasso di variazione del credito.
- (21) Il piano di valutazione precisa che la Banca d'Italia eseguirà anche un'analisi del rapporto tra i costi di natura fiscale e gli investimenti addizionali determinati dalla misura, al fine di valutare la proporzionalità della misura di aiuto, compresi possibili effetti non lineari. Sarà inoltre condotta un'analisi qualitativa dell'adeguatezza della misura, attraverso un confronto diretto con altre misure di aiuto di Stato attuate, di recente, in contesti analoghi. Principale obiettivo di questa analisi è capire le differenze negli effetti prodotti da strumenti di aiuto automatici - come il credito d'imposta - e da altri strumenti in cui il legislatore seleziona i beneficiari sulla base di criteri di ammissibilità.
- (22) Infine, la Banca d'Italia condurrà anche un'analisi dell'eterogeneità degli effetti della misura di aiuto in base alle caratteristiche dimensionali dei beneficiari.

---

<sup>10</sup> [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)

### 2.3. Metodi previsti per lo svolgimento della valutazione

- (23) Per valutare l'impatto dell'aiuto, le autorità italiane intendono avvalersi di metodi quantitativi (ad esempio, l'analisi controfattuale). Considerata la natura dell'aiuto da valutare e la disponibilità dei dati, le autorità italiane ritengono che la metodologia prescelta sia la più robusta possibile.
- (24) L'impatto causale diretto e indiretto del regime di aiuto sui beneficiari sarà individuato utilizzando metodi econometrici, più in particolare un'analisi di regressione del tipo *matching - difference in differences*. Utilizzando i dati selezionati dalle banche dati di cui al punto 2.4, verrà costituito un solido gruppo di controllo.
- (25) La selezione del gruppo di controllo sarà effettuata utilizzando tecniche di *matching*. Il *matching* viene condotto facendo ricorso a diverse variabili osservate nel periodo di pretrattamento. La procedura utilizza dati anagrafici (ad esempio informazioni sul settore, sull'ubicazione e sull'età dell'impresa), dati di bilancio (fatturato, indici di redditività) e informazioni bancarie. Nell'algoritmo di *matching* verranno in particolare considerate variabili tese a catturare livello e andamento degli investimenti nel periodo precedente a quello di entrata in vigore della misura agevolativa. Le autorità italiane affermano che la procedura di abbinamento si svolgerà probabilmente in due fasi:
- a) *matching esatto* su variabili di natura settoriale e dimensionale;
  - b) *matching "nearest neighbour(s)"* sulle altre variabili qualitative.
- (26) La strategia *difference in differences*, sfruttando la natura longitudinale dei dati, è più robusta di fronte alla presenza di differenze non osservabili tra il gruppo di imprese beneficiarie e quelle di controllo, purché tali differenze rimangano costanti nel tempo (ipotesi della tendenza parallela). L'Italia osserva tuttavia che le stime saranno oggetto di un test di robustezza, che comprenderà test placebo, test sull'ipotesi della tendenza parallela e l'uso di gruppi di controllo alternativi.
- (27) Le autorità italiane prevedono anche di applicare metodi di *geographic regression discontinuity*, particolarmente idonei a trattare la questione degli effetti indiretti della misura di aiuto sui concorrenti dei beneficiari. In questo caso, la Banca d'Italia potrebbe far leva sul fatto che in alcune regioni - in particolare, Molise, Sardegna e Abruzzo - la misura sarà attuata soltanto in alcune zone e che le regioni limitrofe, non interessate dalla misura di aiuto, potrebbero presentare caratteristiche economiche simili. Le suddette caratteristiche del sistema potrebbero teoricamente generare il tipo di discontinuità necessaria per l'attuazione di questa tecnica econometrica. Tuttavia, l'uso di questo metodo sarà subordinato alla possibilità di disporre di un numero sufficientemente ampio di imprese di controllo nelle zone "limitrofe" (*neighbouring*) e al superamento degli opportuni test di *local randomness*.

### 2.4. Obblighi di raccolta dei dati

- (28) Ai fini dell'attuazione della metodologia proposta, verranno utilizzate le seguenti banche dati:
- a) Banca dati delle imprese italiane: integra le informazioni desunte dalle dichiarazioni dei redditi, dai modelli F24 e 770 e dall'archivio dello spesometro. Tale banca dati si riferisce a tutte le imprese italiane.

- b) Banca dati delle società di capitali: contiene le informazioni sul conto economico e sullo stato patrimoniale di tutte le società di capitali italiane.
  - c) Banca dati dei modelli di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta.
  - d) Banca dati della centrale dei rischi (Banca d'Italia).
- (29) In particolare, la banca dati dei modelli di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta contiene informazioni dettagliate sui beneficiari, quali la natura e la dimensione dell'impresa, sui progetti di investimento, sugli impianti di produzione e sui costi totali delle attività su cui si basa l'aiuto.
- (30) Invece, la banca dati delle società di capitali italiane consentirà di mettere a disposizione informazioni sul livello e sul tipo di investimento sia dei beneficiari che del gruppo di controllo.
- (31) Per tutte le banche dati, le informazioni contenute sono disponibili a livello individuale e sono aggiornate annualmente.
- (32) Le autorità italiane sottolineano che l'utilizzo congiunto di tutte le informazioni estratte dalle diverse banche dati consentirà di migliorare i risultati rispetto ai precedenti studi di valutazione.

## **2.5. Calendario proposto per la valutazione, compresa la data di presentazione della relazione di valutazione finale**

- (33) Le autorità italiane hanno suddiviso il piano di valutazione in due fasi, ciascuna delle quali si comporrà di tre elementi: una fase di raccolta dei dati, seguita dall'analisi dei dati raccolti e dalla redazione di una relazione.
- (34) La prima fase riguarda il periodo 2016-2017 e la pertinente relazione sarà presentata dalla Banca d'Italia alle autorità italiane entro il 30 giugno 2019.
- (35) Nella seconda fase, simile alla prima ma relativa al periodo 2018-2019, verrà redatta la relazione finale, la quale sarà presentata entro il 30 giugno 2021 e conterrà anche una valutazione degli effetti globali del programma nel corso del periodo 2016-2019.
- (36) La relazione intermedia dovrà essere presentata alla Commissione entro il 31 dicembre 2019. Data la natura parziale e "in itinere" della valutazione intermedia, non le verrà data alcuna pubblicità né da parte della Commissione né da parte delle autorità italiane.

## **2.6. Selezione dell'organismo indipendente incaricato della valutazione o criteri per la sua selezione**

- (37) La valutazione verrà effettuata da un team di economisti del Dipartimento di economia e statistica della Banca d'Italia con esperienza nel campo di valutazione delle politiche pubbliche.
- (38) L'assetto funzionale e di governo della Banca riflette l'esigenza di tutelarne rigorosamente l'indipendenza da condizionamenti esterni e, secondo quanto sostengono le autorità italiane, le normative nazionali ed europee garantiscono a questo ente l'autonomia necessaria a perseguire il proprio mandato. A fronte di tale

autonomia, la Banca d'Italia è assoggettata a stringenti doveri di trasparenza e pubblicità. Oltre a ciò, va aggiunto che la Banca d'Italia ha spesso partecipato alla valutazione ex post di politiche pubbliche, sostenendo la necessità di sottoporle a un'attenta valutazione controfattuale.

- (39) I ricercatori che hanno partecipato alla valutazione effettueranno l'analisi necessaria nell'ambito delle loro normali attività di ricerca economica, senza bisogno di ulteriori finanziamenti.

### **2.7. Modalità per garantire la pubblicità della valutazione**

- (40) I ricercatori della Banca d'Italia intendono pubblicare la relazione di valutazione finale come documento di lavoro della Banca d'Italia ed, eventualmente, sottoporre la relazione stessa ad una rivista scientifica per la sua pubblicazione esterna.
- (41) Inoltre, sarà assicurato il coinvolgimento delle parti interessate al regime mediante l'organizzazione di seminari e incontri tecnici.
- (42) I dati raccolti ai fini della valutazione saranno utilizzati per ulteriori studi e analisi, conformemente al diritto nazionale. Le autorità italiane confermano che il piano di valutazione non contiene informazioni riservate.

### **3. ESAME DEL PIANO DI VALUTAZIONE**

- (43) La corretta applicazione del regolamento generale di esenzione per categoria è di competenza dello Stato membro. La presente decisione sul piano di valutazione non stabilisce se il regime di aiuto da valutare è stato attuato dallo Stato membro nel pieno rispetto di tutte le disposizioni applicabili del suddetto regolamento. Essa non genera, pertanto, legittime aspettative né pregiudica la posizione che la Commissione potrebbe assumere sulla conformità del regime di aiuto al regolamento generale di esenzione per categoria, all'atto di controllare il regime o valutare eventuali denunce su aiuti individuali concessi nell'ambito dello stesso.
- (44) A norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) del regolamento generale di esenzione per categoria, sono soggetti all'obbligo di valutazione i regimi di aiuti<sup>11</sup> ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 15, di detto regolamento, la cui dotazione annuale media di aiuti di Stato superi 150 milioni di EUR. La Commissione osserva che la dotazione annuale media del regime di aiuto in questione (ossia 617 milioni di EUR) supera i 150 milioni di EUR previsti all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), dello stesso regolamento. Il capo I e la sezione 1 (articolo 13), la sezione 4 (articolo 28) e la sezione 5 (articolo 31) del capo III del regolamento generale di esenzione per categoria costituiscono la base giuridica perché il regime di aiuto possa beneficiare dell'esenzione dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.
- (45) Come precisa la Commissione al considerando 8 del regolamento generale di esenzione per categoria, "[a]lla luce del maggior impatto potenziale sugli scambi e

---

<sup>11</sup> Regimi di cui alle sezioni 1 (ad eccezione dell'articolo 15), 2, 3, 4, 7 (ad eccezione dell'articolo 44) e 10 del capo III del presente regolamento (articolo 1, paragrafo 2, lettera a) del regolamento generale di esenzione per categoria). Per "regime di aiuti" si intende qualsiasi atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere concessi aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera generale e astratta nell'atto stesso così come qualsiasi atto in base al quale un aiuto non legato a un progetto specifico può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito (articolo 2, paragrafo 15, del regolamento generale di esenzione per categoria).

sulla concorrenza che presentano i grandi regimi", questi devono essere soggetti a una valutazione. La valutazione "dovrebbe verificare la realizzazione delle ipotesi e delle condizioni sulle quali poggia la compatibilità del regime, nonché l'efficacia della misura di aiuto alla luce dei suoi obiettivi generali e specifici e dovrebbe fornire indicazioni circa l'incidenza della misura sulla concorrenza e sugli scambi". La valutazione degli aiuti di Stato dovrebbe consentire, in particolare, di valutare l'effetto di incentivazione diretto dell'aiuto sul beneficiario (vale a dire se l'aiuto abbia indotto il beneficiario ad adottare un comportamento diverso, e quanto significativo sia stato l'impatto dell'aiuto). Dovrebbe inoltre fornire un'indicazione degli effetti generali positivi e negativi del regime di aiuto sul conseguimento degli obiettivi politici perseguiti nonché sulla concorrenza e sugli scambi, fino ad esaminare la proporzionalità e l'adeguatezza dello strumento di aiuto scelto<sup>12</sup>.

- (46) Alla luce di tali considerazioni, l'articolo 2, paragrafo 16, del regolamento generale di esenzione per categoria definisce come piano di valutazione "un documento contenente almeno i seguenti elementi minimi: gli obiettivi del regime di aiuto da valutare, le questioni oggetto della valutazione, gli indicatori di risultato, la metodologia prevista per svolgere la valutazione, gli obblighi di raccolta dei dati, il calendario proposto per la valutazione, compresa la data di presentazione della relazione finale, la descrizione dell'organismo indipendente che svolge la valutazione o i criteri utilizzati per selezionarlo nonché le modalità previste per assicurare la pubblicità della valutazione"<sup>13</sup>.
- (47) Secondo la Commissione, come precisato nella sezione 2 della presente decisione, il piano di valutazione notificato contiene tali elementi minimi di cui all'articolo 2, paragrafo 16, del regolamento generale di esenzione per categoria.
- (48) Il piano di valutazione presenta una descrizione sintetica degli obiettivi fondamentali del regime e fornisce informazioni sufficienti per comprendere la "logica d'intervento". L'ambito di applicazione della valutazione è definito in modo adeguato.
- (49) I quesiti della valutazione sono concepiti in modo da valutare l'effetto diretto del regime sui beneficiari rispetto ai non beneficiari al fine di misurare l'effetto di incentivazione del regime. I quesiti relativi all'impatto indiretto sono connessi alle specificità del regime di aiuto, sia in termini di obiettivi che di strumenti di aiuto. La Commissione osserva che il piano di valutazione comprende anche opportune analisi sulla performance dei concorrenti dei beneficiari e sulla proporzionalità e adeguatezza.
- (50) Il piano di valutazione individua e giustifica indicatori di risultato che integrano i quesiti della valutazione per il regime di aiuto interessato, e spiega gli obblighi di raccolta dei dati e la disponibilità dei dati in tale contesto. Le fonti da utilizzare per la valutazione sono descritte in modo chiaro e particolareggiato. La Commissione prende atto del fatto che la Banca d'Italia potrà avvalersi di diverse banche dati e raccogliere un insieme di dati più completo.
- (51) Il piano di valutazione espone ed illustra i principali metodi utilizzati per individuare gli impatti del regime, spiegando perché tali metodi dovrebbero risultare più adatti per

---

<sup>12</sup> Cfr. il documento di lavoro dei servizi della Commissione di cui alla nota 2.

<sup>13</sup> Ulteriori orientamenti sono contenuti nel documento di lavoro dei servizi della Commissione di cui alla nota 2.



il regime in questione. La metodologia di valutazione proposta consente di individuare adeguatamente il probabile impatto causale del regime stesso.

- (52) Il calendario proposto per la valutazione è ragionevole in considerazione delle caratteristiche del regime di aiuto e dei periodi di attuazione dei progetti finanziati nel quadro del regime.
- (53) La scelta della Banca d'Italia come organismo di valutazione soddisfa i requisiti di indipendenza e competenza, data la natura, lo status e l'esperienza dell'organizzazione nello svolgimento di analisi simili.
- (54) Le modalità proposte per la pubblicazione dei risultati della valutazione a partire dal 2021 sono appropriate e garantiscono la trasparenza. In particolare, la Commissione prende atto dell'impegno a diffondere e rendere disponibili al pubblico i risultati della relazione di valutazione per stimolare il dibattito politico.
- (55) In considerazione di quanto precede, la Commissione ritiene che il piano di valutazione soddisfi tutti i requisiti stabiliti nel regolamento generale di esenzione per categoria, sia redatto in linea con la metodologia comune proposta nel documento di lavoro dei servizi della Commissione e risulti adeguato alle specificità del regime di grandi dimensioni che deve essere valutato.
- (56) La Commissione prende atto dell'impegno assunto dalle autorità italiane ad effettuare la valutazione in base al piano illustrato nella presente decisione e a informare la Commissione di qualsiasi elemento che rischi di compromettere gravemente l'attuazione del piano. Prende inoltre atto dell'impegno assunto dalle autorità italiane a rispettare l'obbligo di presentare la relazione di valutazione parziale entro il 31 dicembre 2019.
- (57) Di conseguenza, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento generale di esenzione per categoria, la Commissione decide che l'esenzione del regime di aiuto per il quale è stato presentato un piano di valutazione è prorogata oltre i sei mesi iniziali fino al 31 dicembre 2019.
- (58) Le modifiche del presente regime, diverse dalle modifiche che non possono incidere sulla compatibilità del regime a norma del regolamento generale di esenzione per categoria o che non possono incidere sostanzialmente sul contenuto del piano di valutazione approvato, sono escluse dal campo di applicazione dello stesso regolamento a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento generale di esenzione per categoria, e devono pertanto essere notificate alla Commissione.

#### **4. CONCLUSIONE**

- (59) Dopo aver esaminato il piano di valutazione trasmesso dall'Italia, la Commissione ha pertanto deciso che:
  - il regolamento (UE) n. 651/2014, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato continuerà ad applicarsi al regime di aiuto fino al 31 dicembre 2019;
  - la presente decisione sarà pubblicata.

Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l'esistenza del consenso alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede, sul sito internet: <http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm>.

La domanda deve essere trasmessa per via elettronica al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale della Concorrenza  
Protocollo aiuti di Stato  
B-1049 Bruxelles  
Belgio

[Stateaidgreffe@ec.europa.eu](mailto:Stateaidgreffe@ec.europa.eu)

Fax n.: + 32 2 296 12 42

Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Commissione

Margrethe VESTAGER  
Membro della Commissione

**PER COPIA CONFORME**  
Per il Segretario generale

**Jordi AYET PUIGARNAU**  
Direttore della cancelleria  
COMMISSIONE EUROPEA